



## **COMUNE DI LAMEZIA TERME**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

MARZO 2009

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2009**



## INDICE

### TITOLO I -DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

#### CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Oggetto del Regolamento e Ambito territoriale di applicazione

#### CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 2 -Disciplina generale

Art. 3 –Competenze e gestione

Art. 4 –Individuazione e delimitazione delle zone

Art. 5 –Divieti di installazione ed effettuazione della pubblicità

Art. 6 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

Art. 7 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

Art. 8 –Insegne di esercizio: definizioni e prescrizioni.

Art. 9 – Pubblicità con cartelli: definizione e prescrizioni

Art. 10 – Impianti pubblicitari di esercizio: definizione e prescrizioni

Art. 11 – Impianti luminosi: definizioni e prescrizioni

Art. 12 – Pubblicità varia: definizioni e prescrizioni

Art. 13 – Titolo autorizzativo

Art. 14 – Validità dell'autorizzazione

Art. 15 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 16 – Adattamenti dei mezzi pubblicitari esistenti

#### CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 -Criteri generali

Art. 18 -Gli impianti per le pubbliche affissioni

Art. 19 -Finalità

Art. 20 -Criteri e modalità per l'espletamento del servizio



## **TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **CAPO I -DISCIPLINA GENERALE**

- Art. 21 -Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 22 -Classificazione del Comune.
- Art. 23 -Categoria delle località .
- Art. 24 -Gestione del servizio.

### **CAPO II -IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'-DISCIPLINA**

- Art. 25 -Presupposto dell'imposta.
- Art. 26 -Soggetto passivo .
- Art. 27 -Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 28 -Dichiarazione
- Art. 29 -Rettifica ed accertamento d'ufficio.
- Art. 30 -Pagamento dell'imposta e del diritto

### **CAPO III -IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' –TARIFFE**

- Art. 31 -Tariffe
- Art. 32 -Imposta sulla pubblicità -riduzioni
- Art. 33 -Imposta sulla pubblicità -esenzioni

### **CAPO V -DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 34 -Tariffe -applicazione e misura
- Art. 35 -Tariffa -riduzioni
- Art. 36 -Spazi riservati ed esenzione dal diritto
- Art. 37 -Diritto -esenzioni

## **TITOLO III -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **CAPO I -SANZIONI e VIGILANZA**

- Art. 38 - Vigilanza
- Art. 39 - Sanzioni tributarie .
- Art. 40 -Interessi
- Art. 41 -Sanzioni Amministrative
- Art. 42 -Impianti soggetti a rimozione



## CAPO II –CONTENZIOSO

Art. 43 -Reclami

Art. 44 -Giurisdizione tributaria

Art. 45 -Procedimento

## CAPO III -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 -Entrata in vigore del Regolamento

### **Allegato A**

Elenco delle strade pubbliche classificate nella categoria speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni

**N.B.. Nel testo del regolamento, le parti evidenziate con asterisco\* corrispondono alle modifiche apportate al regolamento precedentemente vigente.**



## **TITOLO I**

### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto del Regolamento e Ambito territoriale di applicazione**

1. Il presente "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", di seguito definito "Regolamento", disciplina l'effettuazione della pubblicità in tutto il territorio del Comune di Lamezia Terme, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa in materia<sup>1</sup>, e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto dalle norme vigenti<sup>2</sup>.
2. Al Titolo I del presente Regolamento sono stabilite le procedure autorizzatorie e le caratteristiche degli impianti pubblicitari autorizzabili nel territorio comunale di Lamezia Terme.
3. Ai Titoli II e III del presente Regolamento sono disciplinate le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., di seguito definito "Decreto".

#### **CAPO II**

#### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

##### **Art. 2**

##### **Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento, dal vigente Piano degli Impianti Pubblicitari (PGIP) e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati, violando le disposizioni di cui al primo comma, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

---

<sup>1</sup> Capo I D.Lgs 507/1993 *Revisione ed armonizzazione imposta sulla pubblicità* e successive modifiche ed integrazioni; art.23 D.Lgs 285/1992 *Nuovo Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni; artt. 47-59 DPR 495/1992 *Regolamento di Attuazione e di Esecuzione al Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni; art. 49 e 153 D.Lgs 42/2004 *Codice dei beni Culturali e del paesaggio* e successive modifiche ed integrazioni; Legge 132/1959 per la pubblicità ferroviaria, e altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

<sup>2</sup> D. Lgs n.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.



3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, della Polizia Municipale.
4. Si applicano alle violazioni suddette le sanzioni indicate nell'art. 39 e 41 del presente Regolamento, a seconda della loro natura.

### **Art. 3 Competenze e gestione**

1. La competenza sulle autorizzazioni per installazioni pubblicitarie è attribuita all'Area Promozione del Territorio; la competenza sulla gestione dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni è attribuita all'Area Economico-Finanziaria.

### **Art. 4 Individuazione e delimitazione di zone**

1. Ai fini della regolamentazione urbanistico – ambientale di cui al presente titolo sono individuati i seguenti ambiti territoriali:
  - a. Ambito di territorio urbano, coincidente con l'area racchiusa all'interno della delimitazione del centro abitato, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b. Ambito di territorio non urbano, coincidente con la rimanente parte di territorio comunale esterna all'ambito di cui alla precedente lettera a).
2. L'Ambito di territorio urbano è distinto nelle seguenti zone:

*Zona I*, comprendente gli insediamenti urbani storici, coincidenti con le zone omogenee di tipo A del vigente Piano Regolatore Generale;

*Zona II*, coincidente con l'ambito di territorio urbano di cui al precedente comma 1 lett. a), escluse le aree di zona I. Tale zona comprende quindi le aree urbane cosiddette *di città consolidata* a valle dei centri storici, le aree urbane cosiddette *di città in via di consolidamento* a valle della linea ferroviaria Lamezia T. – Catanzaro ed i centri urbani di minore consistenza demografica, ossia le frazioni ed i nuclei abitati sparsi nel territorio.
3. Le delimitazioni delle zone di cui ai commi 1 e 2 che precedono sono riscontrabili negli elaborati del vigente PGIP, a cui si rinvia per maggiori dettagli.
4. Il PGIP può suddividere, a livello cartografico, in modo preciso ed analitico, gli Ambiti di cui sopra in zone omogenee, stabilendo per ognuna di esse le tipologie ed il dimensionamento dei mezzi pubblicitari ammessi. Il PGIP può essere motivatamente adeguato e modificato periodicamente, per tenere conto di eventuali variazioni intervenute sul territorio comunale.

### **Art. 5 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

1. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dalla normativa vigente



- relativa alla circolazione stradale<sup>3</sup>.
2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio e delle forme di pubblicità temporanea, se non previo parere favorevole dell'Amministrazione competente<sup>4</sup>. Allo stesso modo è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali se non previo parere favorevole della Soprintendenza<sup>5</sup>.
  3. Su statue, monumenti, fontane, sul muro di cinta e nei piazzali dei cimiteri, sulle chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare qualsiasi tipologia di mezzi pubblicitari. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, anche se non vincolati, nonché nelle relative pertinenze, sui muri di cinta e sugli edifici pubblici o adibiti a sede di ospedali è vietato collocare impianti pubblicitari permanenti; può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, comprese le insegne di esercizio, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
  4. E' vietata l'installazione di cartelli di tipo permanente i cui messaggi pubblicitari non siano compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività adiacenti.
  5. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui agli articoli 41 e 42 del presente Regolamento.

## **Art. 6**

### **Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari nell'Ambito di territorio non urbano di cui al precedente art. 5 comma 1 lettera b), ossia fuori dei centri abitati è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni nonché alle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente sulla circolazione stradale<sup>6</sup>.
2. Nell'Ambito di territorio urbano di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera a), ossia all'interno del centro abitato:
  - a) l'installazione di mezzi pubblicitari è autorizzata con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
  - b) per le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari si osservano le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
  - c) i mezzi pubblicitari luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dal presente Regolamento, nonché essere rispondenti alla normativa in materia;
  - d) si osservano le condizioni e le limitazioni previste dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dalle Norme Tecniche del PGIP, laddove non in contrasto.

---

<sup>3</sup> Art.23 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e suo Regolamento di attuazione (paragrafo 3, capo I, titolo II D.Lgs. n.495/1992 e successive modifiche).

<sup>4</sup> Come previsto all'art.153 del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>5</sup> Come previsto all'art.49 del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>6</sup> Art.23 del Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e artt.47-59 del suo Regolamento di Attuazione (D.Lgs. n.495/1992 e successive modifiche).



## Art. 7

### Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia<sup>7</sup>, alla quale si rimanda per le definizioni relative, le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate in:
  - a) *pubblicità ordinaria*, effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e altri mezzi pubblicitari<sup>8</sup>, comprendente altresì la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente o per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture, quella effettuata mediante la sosta di veicoli allestiti con apposite strutture pubblicitarie fisse, effettuata direttamente o per conto altrui, e tutti quei manufatti che, quale conseguenza di nuove normative, tecnologie avanzate o specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientrano nelle caratteristiche elencate nei successivi commi, e che verranno regolamentati di volta in volta;
  - b) *pubblicità effettuata con veicoli*<sup>9</sup>, ordinaria o con veicoli di impresa<sup>10</sup>;
  - c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*<sup>11</sup>;
  - d) *pubblicità varia*, comprendente la pubblicità con striscioni, con aeromobili, con palloni frenati, quella in forma ambulante e quella fonica<sup>12</sup>.

## Art. 8

### Insegne di esercizio: definizioni e prescrizioni

1. Si definisce "insegna di esercizio", salvo quanto successivamente stabilito ai fini tributari, l'impianto luminoso o non luminoso posto in adiacenza o nelle vicinanze della sede dell'attività di riferimento riportante una scritta in caratteri alfanumerici ed eventuali simboli o marchi a parete o a bandiera, mediante materiali di qualsiasi natura. L'installazione a parete o a bandiera può essere autorizzata con le avvertenze di cui ai seguenti punti:
  - a. in *Zona I* sono ammesse insegne di esercizio a lettere singole o al neon filiforme, con sporgenza massima di cm. 15 dalla facciata, in legno, pietra, metallo (bronzo, ottone, rame, ferro e metallo brunito) o altro materiale di pregio, con esclusione di cassonetti luminosi in materiale plastico, insegne luminose a bandiera e insegne luminose verticali. L'iscrizione, sviluppata di norma su una sola riga, può riportare il solo nome della ditta e/o dell'attività svolta con l'esclusione di disegni e figure non raffiguranti eventuali marchi di fabbrica. Sono consentite insegne a pannello non luminoso dipinte su idoneo supporto, a condizione di un confacente ambientamento, da valutarsi caso per caso.

---

<sup>7</sup> D.Lgs. n.507/1997 e s.m.i.

<sup>8</sup> Per le definizioni relative a insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art.47 del Regolamento di attuazione del CdS (DPR n.495/1992 e successive modifiche), esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia", nonché a quelle delle Norme Tecniche del Piano degli impianti Pubblicitari.

<sup>9</sup> Art.57 del Regolamento di attuazione del CdS (DPR n.495/1992) e successive modifiche.

<sup>10</sup> Cfr. art.13 D.Lgs. 507/1997. In particolare, la pubblicità *ordinaria con veicoli* è la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio od altrui, all'interno o all'esterno di veicoli in genere o di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato; quella *con veicoli dell'impresa* è invece effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

<sup>11</sup> Cfr. art.14 D.Lgs. 507/1997. In particolare, la *pubblicità con pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, e può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dall'impresa. La *pubblicità con proiezioni* è invece realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

<sup>12</sup> Cfr. art.15 D.Lgs. 507/1997. In particolare, la *pubblicità con striscioni* è effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze; la *pubblicità da aeromobili* è effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, e comprende anche quella eseguita su specchi d'acqua; la *pubblicità con palloni frenati* è eseguita con palloni frenati o simili; la pubblicità in forma ambulante è effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari; la pubblicità fonica è effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.



Le insegne non devono alterare lo spartito architettonico e la sagoma originaria degli edifici, né sovrapporsi ad elementi decorativi o ostacolare la percezione dell'ambiente circostante, edifici, strade, piazze.

Nel caso di aperture ad arco, le insegne devono seguirne la forma. Non sono ammesse insegne ai piani superiori che occludono parti decorative della facciata (ringhiere, aperture, marcapiani, cornici, lesene, eccetera): al massimo consentita l'apposizione di targhe o pannelli a copertura di ringhiere non di pregio, con l'accortezza di limitare la superficie della targa/pannello alla metà della superficie della ringhiera sulla quale viene collocata.

Eventuali deroghe dalle prescrizioni precedenti possono essere consentite solo nel caso di servizi pubblici: (farmacie, ambulatori, telefoni, monopoli di stato) e nel caso di edifici moderni marginali al perimetro del centro storico.

In ogni caso le dimensioni delle insegne frontali di esercizio dovranno essere contenute nella superficie massima di 6 mq, mentre le insegne a bandiera, laddove ammesse, non dovranno superare la superficie massima di 2 mq.

Nella Zona I, limitatamente alle unità edilizie di complessivo e rilevante pregio storico-architettonico individuate nel PGIP, sono ammissibili insegne di esercizio esclusivamente di elevata qualità formale, e solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza e nel rispetto della composizione della facciata. Nel dettaglio:

- in fregio ad edifici di pregio stilistico, sono ammesse insegne frontali di esercizio limitatamente ai piani terra con esclusione dei cassonetti a luce interna ed in materiale plastico; sono altresì ammesse insegne a bandiera luminose solo se atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità;

- in fregio ad edifici a carattere monumentale sedi di attività di esercizio, sono ammesse esclusivamente ai piani terra insegne frontali costituite da: vetrofanie, vetrografie, lettere singole, plance, targhe e pannelli, filamenti a gas neon, iscrizioni dipinte, bassorilievi, con superficie massima 4 mq. Sono altresì consentite insegne a bandiera artistiche, non luminose, aventi superficie massima 1 mq, sempreché coordinate con gli altri elementi architettonici della facciata interessata;

- in fregio ad edifici a carattere monumentale sedi di pubblici uffici o attività non produttive, sono ammesse esclusivamente ai piani terra insegne frontali costituite da: vetrofanie, vetrografie, lettere singole, plance, targhe e pannelli. Non sono ammesse insegne a bandiera;

- in fregio ad edifici a carattere monumentale costituenti luoghi di culto, sono ammesse esclusivamente ai piani terra insegne frontali costituite da pannello di natura turistica, dimensioni massime 0,50 mq, fissato su sostegno ancorato al suolo recante informazioni relative alla denominazione, dedicazione e la datazione del complesso religioso.

- b. in *Zona II* ed in ambito di territorio non urbano sono ammesse insegne frontali del tipo vetrofanie, vetrografie, lettere singole, cassonetti, plance, targhe, pannelli, filamenti a gas neon, o a bandiera, luminose e non luminose, poste sulle pareti di pertinenza dell'esercizio; le insegne da installare su porte e vetrine devono di norma essere contenute entro i sestii di apertura.

Possono essere realizzate in qualsiasi materiale, sviluppate di norma su un massimo di due righe riportanti il solo nome della ditta e/o dell'attività svolta, con l'esclusione di disegni e figure non raffiguranti eventuali marchi di fabbrica.

Per i cassonetti a parete l'altezza massima è di cm. 120, con oggetto non superiore a cm.20, mentre per le insegne a bandiera di tipo a cassonetto monofacciale o bifacciale, le dimensioni massime consentite sono di cm. 100 per l'altezza, cm. 150 per la larghezza, e cm. 20 per lo spessore, con l'altezza minima da terra di cm. 250; tali vincoli dimensionali non si applicano in caso di insegne a lettere singole o del tipo al neon filiforme.



2. Si definiscono “indicazioni direzionali” o preinsegne, gli impianti metallici o luminosi di dimensioni standard di cm. 25 X 125, riportanti iscrizioni e scritte finalizzati ad orientare verso la sede di determinati esercizi o attività. L'apposizione di indicazioni direzionali o preinsegne sarà consentita esclusivamente all'interno degli spazi rappresentati da piantane metalliche poste in serie ubicate secondo le indicazioni di apposita planimetria redatta ad integrazione del vigente PGIP. Le iscrizioni dovranno riportare con caratteri omogenei il nominativo dell'attività o il tipo servizio esercitato, l'eventuale marchio o logo e freccia direzionale.
- Nel caso di piantane ospitanti più indicazioni direzionali, queste devono essere apposte in ordine gerarchico disponendo dal basso verso l'alto quelle di pubblica utilità, quelle di rilevanza turistica e commerciale, quelle indicanti località e infine quelle indicanti strade nazionali e autostrade.
- I cromatismi prescritti sono i seguenti:
- fondo bianco e lettere nere per indicazioni direzionali di pubblica utilità (vie, quartieri, uffici, etc.);
  - fondo marrone e lettere bianche per le indicazioni direzionali relative a monumenti e luoghi di rilevanza turistica;
  - fondo nero e lettere gialle per le indicazioni direzionali commerciali;
  - fondo azzurro e lettere bianche per indicazioni direzionali di località;
  - fondo verde e lettere bianche per indicazioni direzionali di autostrade.
3. Si definisce “vetrina” o mostra, ogni struttura espositiva di messaggi o prodotti di qualsiasi genere, posta alla vista dalla strada prospiciente e delimitata da apposito vetro o cristallo:
- a. in *Zona I* è consentito l'impianto di mostre e vetrine solo all'interno di porte, androni, aperture e finestre, con il mantenimento di eventuali portali e inferriate preesistenti; esse dovranno essere realizzate con rifiniture e materiali omogenei, o comunque assimilabili a quelli antichi o circostanti, con assoluto divieto di materiali plastici e alluminio anodizzato. Sono consentiti su pareti esterne, evitando di coprire elementi di decoro della facciata, espositori in ferro battuto da destinare all'informazione di tipo commerciale e sociale, nonché bacheche relative ad attività fotografiche, queste ultime nel numero di una per ogni esercizio, con dimensioni massime di cm. 70x100x10 e di norma riponibili alla fine del turno di apertura;
  - b. in *Zona II* ed in Ambito non urbano oltre agli impianti di cui al punto precedente sono ammesse mostre e vetrine anche esterne agli esercizi, purché ubicate sulle pareti di pertinenza dell'esercizio stesso e correttamente inserite all'interno dello spartito architettonico. Sono altresì ammesse bacheche destinate all'informazione pubblicitaria e a scopi sociali (giornali, circoli culturali etc.).
4. Si definisce “targa” il manufatto in metallo, legno, vetro o materiale plastico, posto di fianco all'ingresso del locale e/o dell'androne condominiale dove ha sede l'attività in essa richiamata;
- a. in *Zona I* le targhe professionali o commerciali devono essere in metallo pregiato o in pietra e poste ad una altezza minima dal suolo di cm. 120 con eventuale illuminazione a luce indiretta. Le dimensioni massime ammesse sono di cm. 35 di altezza e di cm. 60 di larghezza, con oggetto massimo di cm. 5. E' possibile l'installazione in serie verticale di targhe, purché dello stesso materiale e dimensioni;
  - b. in *Zona II* ed in Ambito non urbano, oltre alle caratteristiche prescritte al punto precedente, è ammesso l'uso di qualsiasi materiale e la eventuale illuminazione con luce diretta.
5. Si definisce “tenda solare” ogni copertura temporanea di tipo retrattile o ripiegabile riportante eventuali messaggi pubblicitari, atta a creare una zona d'ombra sull'area di transito prossima all'esercizio commerciale od artigianale di riferimento.



- a. in *Zona I* sono ammesse tende solari per esercizi commerciali ed artigianali, caratterizzate da colori sobri e intonati all'ambiente, di sporgenza massima tale da non ostacolare il pubblico transito, con fronte limitato ai vani di apertura dell'esercizio e realizzate in materiale di tela o tela plastificata.  
La sporgenza deve comunque essere contenuta all'interno di marciapiedi o slarghi pedonali. Il bordo inferiore dovrà essere posto ad altezza minima di cm. 220 dal piano pedonale.
- b. in *Zona II* ed in Ambito non urbano sono ammesse tende solari realizzate in materiale di tela o tela plastificata di sporgenza contenuta all'interno di marciapiedi o zone pedonali, limitate ai vani di apertura dell'esercizio.  
Il bordo inferiore non dovrà essere posto ad altezza minima di cm.220 dal piano pedonale. I colori delle tende dovranno essere intonati all'ambiente.

Per maggiori dettagli sulle occupazioni mediante tenda a braccio, si rinvia al disciplinare di attuazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio (dehors), allegato al vigente Regolamento comunale di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. Si definisce "cavalletto" la struttura mobile da esposizione, sia essa in legno o in metallo, posta nelle immediate vicinanze dell'esercizio di riferimento:
  - a. in *Zona I* è consentita l'installazione di cavalletti mobili di esposizione, del tipo da pittore o simili, in legno pregiato o ferro battuto, posti all'interno di androni e portoni o all'inizio di percorsi laterali alla viabilità principale, in maniera comunque da non ostacolare il pubblico transito veicolare e pedonale.
  - b. in *Zona II* e nell'Ambito non urbano è consentita l'installazione di cavalletti mobili del tipo descritto al punto precedente realizzati, in qualsiasi materiale e posti in maniera da non ostacolare il pubblico transito veicolare e pedonale.
7. Nelle stazioni di servizio di carburante possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni medesime. Sono altresì autorizzabili mediante D.I.A. i supporti di dimensioni contenute per campagne pubblicitarie legate alle promozioni della Compagnia di riferimento, da considerarsi pubblicità temporanea.

## Art. 9

### **Pubblicità con cartelli: definizione e prescrizioni**

1. In linea generale, la pubblicità in forma stabile non di esercizio si attua attraverso gli impianti pubblicitari classificati quali "cartelli", ossia manufatti mono o bifacciali aventi come supporto una idonea struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici in forma stabile, riferiti all'attività dell'azienda, che ne favoriscono l'individuazione, il reperimento della sede e/o l'offerta commerciale relativa.
2. I cartelli sono collocati altrove rispetto alle sedi delle attività di riferimento o delle loro pertinenze accessorie, nel qual caso sono da intendersi come insegne di esercizio.
3. E' ammessa l'illuminazione mediante luce propria, o per luce indiretta.
4. Gli impianti di cui al presente articolo devono essere realizzati in maniera da resistere agli agenti atmosferici e alla spinta del vento, e devono essere provvisti di targhette di identificazione: la loro ubicazione non deve interferire con la visibilità dei segnali stradali, né ostacolare il transito veicolare e pedonale.



5. In nessun caso è ammesso l'utilizzo di un cartello per affissioni dirette: la presente violazione, se ripetutamente accertata dalla struttura deputata alla vigilanza ed al controllo, determina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.
6. Nella *Zona I* non è ammessa la collocazione di cartelli ad esclusione degli impianti connessi con l'arredo urbano o che realizzino un pubblico servizio, il cui inserimento avviene mediante piano d'arredo urbano, come disposto dall'art. 8 del presente Regolamento.
7. Nella *Zona II* è ammessa la collocazione di cartelli sempreché possa sempre misurarsi una distanza minima dal limite della carreggiata stradale di metri lineari 2,00 ed una distanza minima dalle intersezioni stradali di metri lineari 25,00 (distanza misurata tra assi stradali intersecatisi). Qualora il cartello da posizionare fosse ubicato al suolo e posto trasversalmente al senso di marcia veicolare, la sua dimensione massima ammissibile è 3,00 mq; qualora fosse ubicato al suolo e posto parallelamente al senso di marcia veicolare, la sua dimensione massima ammissibile è 6,00 mq; qualora fosse ubicato in aderenza a facciate di edifici prive di finestrate o altre strutture murarie, la sua dimensione massima ammissibile è fissata nel 30% della superficie del paramento murario, mentre la sua altezza deve risultare inferiore al manufatto edilizio a cui aderisce.
8. In nessun caso è ammissibile l'accostamento di più cartelli al fine di costituire un unico supporto di maggiore superficie, superiore a quelle consentite dal presente articolo.
9. Se non previsto espressamente, non è altresì consentito un diverso utilizzo dei cartelli per usi affissionistici.

#### **Art. 10**

#### **Impianti pubblicitari di servizio: definizione e prescrizioni**

1. Si definiscono "impianti pubblicitari di servizio" tutti i manufatti che garantiscono, insieme al messaggio pubblicitario, l'erogazione di un servizio di utilità pubblica, ovvero informazioni di tipo istituzionale, sociale e culturale, quali ad esempio: segnali di fermate autobus, pensiline di attesa, transenne salvapedoni, cestini, panchine, orologi, rilevatori di temperatura e di umidità, piante topografiche, pannelli elettronici a messaggio variabile, quadri informativi, contenitori per la raccolta differenziata ed altri mezzi di arredo urbano inseribili a giudizio dell'Amministrazione Comunale.
2. Essi non sono assoggettati a preventive limitazioni quantitative e devono caratterizzarsi per la loro struttura sobria, solida ed essenziale ed essere tali da non ingenerare alcuna interferenza con la segnaletica stradale.
3. La distanza degli impianti pubblicitari di servizio dal ciglio stradale deve essere tale da permettere l'agevole uso dei marciapiedi e non procurare intralcio al traffico veicolare e pedonale.
4. Le relative strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate in maniera da resistere alla spinta del vento, ed essere saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei loro singoli componenti.
5. Gli impianti pubblicitari di servizio possono essere luminosi, sia per luce propria sia per luce indiretta; la loro installazione è consentita anche in *zona I*, purché opportunamente caratterizzati e armonizzati con l'ambiente storicizzato.
6. Gli impianti pubblicitari di servizio possono essere autorizzati solo se inseriti in piani d'arredo urbano concordati con l'Amministrazione, che dovranno essere riferiti ad ambiti riconoscibili quali vie, piazze o quartieri e non potranno trattare spazi pubblicitari superiori a 100 mq per ogni progetto particolareggiato.



### **Art. 11**

#### **Impianti luminosi: definizioni e prescrizioni**

1. Si definisce "impianto luminoso o proiettivo" ogni struttura il cui messaggio pubblicitario, sia erogato in forma intermittente o lampeggiante, eventualmente accoppiato a informazioni di natura istituzionale o di pubblica utilità.
2. Rientrano in tale tipologia, anche gli impianti che proiettano immagini su pareti prospicienti, o fasci di luce finalizzati a identificare, localizzare, o pubblicizzare determinati esercizi o attività terziarie.
3. Qualora l'impianto luminoso fornisca anche informazioni di pubblica utilità, esso viene assimilato agli impianti di servizio di cui al precedente art.10.
4. Le dimensioni delle immagini proiettate da un impianto luminoso su pareti prospicienti non possono superare quelle dei cartelli di cui all'art. 9 e il relativo fascio luminoso non deve essere di intralcio al transito veicolare e pedonale.
5. Nel caso di fasci di luce notturni proiettati verso l'alto, l'Ufficio competente è tenuto all'accertamento di insussistenza di ogni motivo ostativo legato alla sicurezza, al decoro urbano e all'impatto ambientale.

### **Art. 12**

#### **Pubblicità varia: definizioni e prescrizioni**

1. Si definiscono "installazioni temporanee" gli striscioni, i gonfaloni, le bandiere e ogni elemento bidimensionale non luminoso, realizzato in materiale di qualsiasi natura, non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Il bordo inferiore delle installazioni temporanee posizionate al di sopra della carreggiata stradale deve essere a quota non inferiore a mt. 5,10; qualora posizionate al di sopra dei percorsi pedonali, la quota non può essere inferiore a mt. 2,50. Le installazioni temporanee sono ammesse per un massimo di giorni 15 e per la promozione di manifestazioni e spettacoli di carattere sociale, politico, culturale, ricreativo e sportivo.
2. Si definisce "pubblicità mediante aeromobili e palloni frenati" quella effettuata mediante transito di mezzi aerei, o mediante mongolfiere, sia mobili che ancorate al suolo. Dimensioni e tipologie degli elementi riportanti i messaggi pubblicitari, e la loro durata, saranno valutati caso per caso prima dell'eventuale rilascio di titolo abilitativo, tenendo conto di ogni possibile interferenza con i problemi del decoro urbano e della sicurezza.
3. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione mediante pellicole adesive su superficie stradale di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.  
I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali, lungo il percorso di manifestazioni sportive, o su aree destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.  
I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale, in maniera da non limitare l'aderenza al suolo dei veicoli transitanti.
4. Si definisce "pubblicità sui veicoli" la pubblicità realizzata, senza preventive limitazioni quantitative, su automezzi pubblici o privati. Essa può essere luminosa o non luminosa.  
È sempre possibile l'apposizione sui veicoli privati di pubblicità non effettuata per conto terzi, consistente nella riproduzione del marchio o della ragione sociale della ditta cui appartiene il



veicolo. La pubblicità sui veicoli per conto terzi è consentita sui mezzi adibiti al trasporto di linea, a condizione che non sia realizzata mediante messaggi luminosi e variabili, e sia contenuta negli spazi laterali del veicolo, entro forme geometriche regolari. La pubblicità, luminosa o non luminosa, per conto terzi è altresì consentita sui veicoli adibiti al servizio di taxi-urbano, a condizione che sia realizzata su pannello piano bifacciale, e anche su automezzi appositamente predisposti recanti pannelli di dimensioni non superiori a mt.6,00 x mt. 3,00 definiti "vele"; in quest'ultimo caso la sosta dell'automezzo su uno stesso suolo pubblico non può superare i 60 minuti consecutivi.

5. Si definisce "pubblicità fonica" quella diffusa da autoveicoli. Di norma possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco, ovvero messaggi di natura istituzionale, sociale, culturale o di tipo politico in caso di campagne elettorali. In periodi particolari può essere autorizzata l'effettuazione di pubblicità fonica anche per altri usi.
6. Si definisce "pubblicità ambulante" quella diffusa a mezzo di volantini di carattere commerciale nelle pubbliche vie, sia con consegna a mano sia con apposizione sulle autovetture. L'imposta è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 4, del Decreto;

### **Art. 13**

#### **Titolo autorizzativo**

1. Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda, in carta legale, all'Ufficio competente, allegando un progetto, in duplice copia, a firma di un professionista abilitato, comprendente i seguenti elaborati:
  - individuazione planimetrica e relazione tecnica sulle caratteristiche e modalità di installazione;
  - fotografie o fotomontaggio della zona interessata con eventuali prospetti e planimetrie di dettaglio;
  - tipologia dell'impianto con relativi particolari costruttivi ed eventuale bozzetto del messaggio da esporre.
  - nulla-osta del Consorzio Industriale per impianti in Zona Industriale.
2. Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati* deve essere richiesto all'Ente proprietario della Strada<sup>13</sup>.
3. Il soggetto richiedente deve versare, per il rilascio dell'Autorizzazione e per ogni suo rinnovo, i diritti di segreteria vigenti alla data di rilascio dell'atto.
4. Nel caso di impianti e installazioni temporanee della durata non superiore a 15 giorni è sufficiente il nulla-osta dirigenziale subordinato alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e del pagamento dei soli diritti di segreteria.
5. L'eventuale nulla-osta del proprietario del suolo o dell'immobile interessato da una installazione pubblicitaria deve essere acquisito prima del rilascio del titolo abilitativo.
6. Per le insegne di esercizio frontali (non a bandiera), purché completamente in aderenza o esattamente contenute all'interno dei sestri di apertura dell'esercizio, e per le targhe conformi al

<sup>13</sup> Artt.53-55 Regolamento di Attuazione del CdS (D.Lgs. n.495/1992 e successive modifiche).



precedente art.8, comma 4, l'Autorizzazione è sostituita da Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art.2, comma 60, della L.662/96 e s.m.i..

7. Qualora il soggetto titolare dell'Autorizzazione di un'insegna di esercizio, intenda procedere alla mera variazione del messaggio pubblicitario già autorizzato, può farne regolare domanda all'Ufficio competente, allegando il bozzetto del nuovo messaggio; decorsi venti giorni, la richiesta si intende assentita. Analoga procedura potrà seguirsi in caso cessione/subentro dell'attività.

#### **Art. 14**

##### **Validità dell'Autorizzazione**

1. Le Autorizzazioni rilasciate per gli impianti di cui al precedente art. 8 valgono a tempo indeterminato, ovvero fino all'entrata in vigore di norme contrastanti con quelle vigenti all'atto di emanazione del titolo.
2. Le Autorizzazioni all'installazione di qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario di cui ai precedenti artt. 9, 10 ed 11, hanno validità per un periodo di tre anni e sono rinnovabili; per le domande di semplice rinnovo di impianti già autorizzati, è sufficiente il rinvio alla stessa documentazione tecnica già presentata in sede di rilascio dell'Autorizzazione originaria.

#### **Art. 15**

##### **Obblighi del titolare dell'Autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione di:
  - verificare il buono stato di conservazione degli impianti pubblicitari autorizzati e delle loro strutture di sostegno;
  - effettuare tutti gli interventi necessari al loro mantenimento, alla pulizia e al decoro;
  - adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale al momento del rilascio dell'Autorizzazione, o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione, nel caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza o per cause di forza maggiore che siano tempestivamente segnalate da parte dell'Amministrazione comunale.
2. In caso di installazioni plurime, o seriali intestate ad una stessa ditta, è necessario la nomina di un Direttore Tecnico, scelto tra i professionisti abilitati, il quale è tenuto a relazionare annualmente, ovvero all'atto della richiesta dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione, all'Ufficio competente circa la corretta gestione e lo stato di manutenzione degli impianti autorizzati.
3. È fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine, stendardi e luminarie, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione di riferimento, ripristinando accuratamente lo stato dei luoghi.
4. Ogni inadempienza delle prescrizioni di cui al presente articolo espone il titolare dell'Autorizzazione alle sanzioni di cui al successivo articolo 41.



## Art. 16 Adattamenti dei mezzi pubblicitari esistenti

1. L'Ufficio competente provvede alla verifica e all'eventuale conferma delle situazioni esistenti sul territorio comunale, secondo le procedure di cui ai commi seguenti.
2. Tutti gli impianti conformi al Regolamento si intendono confermati secondo le prescrizioni e i limiti fissati nel relativo titolo abilitativo; in caso di insegne di esercizio, di cui al precedente articolo 8, realizzate da oltre dieci anni e non palesemente difformi, si procede alla presa d'atto da parte dell'Ufficio competente, previa autocertificazione da parte dell'interessato, presentazione di fotografie e versamento dei diritti di segreteria. Nella presa d'atto l'Ufficio competente può indicare tempi e modi per la migliore armonizzazione dell'impianto.
3. Le installazioni di cui al precedente art. 8 che risultino non conformi alle prescrizioni del Regolamento, sono adeguate entro mesi 12 dalla data della sua entrata in vigore; in mancanza si procede alla rimozione in danno del soggetto proprietario.
4. Nel caso di impianti che risultino non regolarmente autorizzati, o non conformi alle prescrizioni del Regolamento è assegnato un termine non superiore a giorni 30 per l'eliminazione o eventuale adeguamento; in mancanza si procede alla rimozione in danno del soggetto proprietario dell'impianto.

## CAPO III

### LE PUBBLICHE AFFISIONI

#### Art. 17 Criteri generali

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al *Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP)* in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento ed in conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Il *PGIP* è approvato, con apposita deliberazione, **dal Consiglio Comunale\***, e può essere dalla stessa adeguato o modificato a seguito di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, nell'espansione dei centri abitati, nello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
3. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento perdono efficacia le disposizioni contrastanti contenute nelle previgenti Norme Tecniche Attuative allegate al *PGIP*.
4. Entro il termine di giorni centoventi dall'approvazione del presente Regolamento, dovrà essere adeguato alle presenti norme il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che assume finalità di strumento di dettaglio per l'installazione dei mezzi pubblicitari non di esercizio sull'intero territorio comunale.



## Art. 18 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da:
  - a. plance, stendardi, posters, tabelloni, vetrine ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di messaggi e manifesti pubblicitari;
  - b. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione o di sostegno e da strutture idonee per l'espletamento di tale servizio;
  - c. armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti, e altri spazi ritenuti idonei dell'Ufficio competente, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
2. In tutto il territorio comunale è consentita l'affissione di manifesti di qualunque natura esclusivamente sugli appositi supporti, escludendo pertanto qualsiasi altra superficie muraria non appositamente e legittimamente destinata all'affissione.
3. In conformità al disposto dell'art. 18 del Decreto, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con esclusione di quelle temporanee per campagne occasionali o per il mascheramento dei cantieri, è stabilita in un massimo di complessivi **mq. 3.400 (tremilaquattrocento/00)\*** ripartiti nelle seguenti classi:
  - a. mq. **748\***, pari al 22%, destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
  - b. mq. **1.122,00\*** pari al 33%, destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale o dal concessionario del servizio;
  - c. mq. **1.580,00\***, pari al 45%, destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, qualora lo stesso sia appaltato.
4. Le aggiudicazioni degli spazi pubblici di cui al precedente comma 3, avvengono per selezione derivante dall'esito di una procedura a bando pubblico. Il procedimento di individuazione dei contraenti viene svolto in base alla normativa vigente in materia.
5. Per evitare le concentrazioni delle concessioni di natura commerciale effettuate direttamente da privati, il Comune adotta il metodo dell'assegnazione per lotti e decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto, nel **15 %\*** della superficie di cui al comma 3 lettera c del presente articolo.
6. E' vietato al concessionario del servizio pubbliche affissioni per conto del Comune di partecipare direttamente o indirettamente ai bandi per l'assegnazione dei lotti delle affissioni di natura commerciale di cui al comma 3 lettera c del presente articolo.
7. Il rapporto di concessione ha la durata di anni tre, fatti salvi termini diversi di volta in volta stabiliti dal Comune in sede di bando di gara.
8. Per la sopravvenienza di una superiore esigenza di pubblico interesse, il Comune si riserva di esercitare, in qualsiasi momento, il potere di ordinare la rimozione – procedendo alla disposizione di revoca – ovvero, laddove risulti possibile, lo spostamento di impianti pubblicitari, senza che il contraente abbia il diritto a pretese di alcun genere, ad eccezione del rispettivo diritto al rimborso del pagamento del periodo di mancato uso del mezzo ed all'eventuale conguaglio.



9. La vigenza del rapporto contrattuale è subordinata alla permanenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara ed a tutte le altre condizioni stabilite nel contratto. Costituiscono cause di decadenza di diritto dal contratto la contestazione definitiva di almeno tre violazioni degli obblighi.
10. Intervenuta la scadenza naturale od anticipata del contratto, il Comune decide e procede alla rassegnazione di spazi mediante un nuovo procedimento concorsuale.
11. Spetta al Concessionario del servizio, di concerto con l'Amministrazione Comunale, stabilirne il posizionamento, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e, se da ubicare lungo le strade, dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale<sup>14</sup>.

## **CAPO IV**

### **IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 19 Finalità**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati nonché secondo prestabilite modalità, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli richiesti dai soggetti e per le finalità di cui agli artt.36 e 37 del presente Regolamento<sup>15</sup>. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono invece quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Soggetto gestore sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art.18 comma 3 lettera b) del presente Regolamento nei limiti della capienza degli stessi.
4. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art.18 comma 3 lettera c) del presente Regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria<sup>16</sup>, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

#### **Art. 20**

#### **Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

1. L'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente<sup>17</sup> e da quanto previsto nei successivi commi.
2. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al Soggetto Gestore preposto al servizio la commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto. Tale commissione è iscritta nell'apposito registro, contenente tutte le notizie ad essa relativa, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato dal Funzionario Responsabile del

---

<sup>14</sup> D.Lgs 285/1992 *Nuovo Codice della strada* e successive modifiche ed integrazioni e suo *Regolamento di Attuazione e di Esecuzione* DPR 495/1992 e successive modifiche

<sup>15</sup> Cfr.art.20 e 21 del D.Lgs. 507/1993.

<sup>16</sup> In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D.Lgs.507/1993.

<sup>17</sup> Art.22 D. Lgs.507/1993.



servizio o, qualora lo stesso sia affidato ad altro dipendente, da lui verificato almeno ogni sei giorni, apponendovi il visto, la data e la firma. Tale registro è tenuto presso l'Ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3 bis.. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova e separata commissione. Ogni manifesto affisso avrà impresso il timbro dell'Ufficio delle pubbliche affissioni con la data di scadenza stabilita. Non è consentita la prenotazione di un dato impianto-spazio pubblicitario per un periodo superiore ai 30 giorni, senza possibilità di rinnovo immediato ovvero è vietata la somma di prenotazioni senza che tra loro intercorra una pausa utile a offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune (o Soggetto Gestore) ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. Non sussiste l'obbligo per il Servizio Affissioni di tenere aperti i propri uffici nei giorni festivi e nelle ore notturne.
11. Nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
12. I manifesti devono essere fatti pervenire al Soggetto gestore nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quando l'affissione deve avere inizio, e devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
  - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
  - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli da cui ciascuno è costituito, e lo schema di composizione del manifesto, con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
13. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più da conservare per documentazione del servizio.



14. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro con la data di scadenza prestabilita.
15. La mancanza di spazi disponibili verrà comunicata al committente con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
16. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale il Soggetto Gestore provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
17. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il Soggetto Gestore provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il Soggetto Gestore provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
18. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare il Soggetto gestore ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
19. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
20. le imprese di pompe funebri possono utilizzare direttamente gli Impianti affissionistici comunali dietro richiesta all'ufficio affissioni consegnando la ricevuta di pagamento entro le 24 ore successive, lavorative, al funerale per i relativi diritti corrisposti per ogni manifesto affisso senza maggiorazione del diritto d'urgenza.

***N.B. comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/11/2001.(Abrogato)\****

21. Per quanto riguarda le affissioni comunali, istituzionali, commerciali e non commerciali, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili, sono consentiti:
  - Comunali: ogni affissione con lo stesso soggetto pubblicizzato non potrà superare i 70 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli; ogni richiesta riguardante affissioni istituzionali non potrà superare i 100 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli;
  - Non commerciali: (messaggi non finalizzati al lucro a cura di soggetti economici e/o di propaganda politica). Ogni affissione con lo stesso soggetto pubblicizzato non potrà superare i 100 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli;
  - commerciali: Ogni affissione con lo stesso soggetto pubblicizzato non potrà superare i 150 manifesti (70x100) o comunque l'equivalente in fogli.



## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **CAPO I**

#### **DISCIPLINA GENERALE**

##### **Art. 21**

##### **Applicazione dell'imposta e del diritto**

1. In conformità alle disposizioni di legge<sup>18</sup> nonché al presente Regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché l'eventuale pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura stabilita dalla Giunta comunale<sup>19</sup>.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla normativa in materia<sup>20</sup>.

##### **Art. 22**

##### **Classificazione del Comune**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune è classificato in classe III<sup>21</sup>.
2. In caso di variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto e, contestualmente, dispone, con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio, l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

##### **Art. 23**

##### **Categoria delle località**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e, limitatamente alle affissioni commerciali, del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio del Comune sono state suddivise<sup>22</sup> in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza.
2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'allegato

---

<sup>18</sup> Capo I del D.Lgs. 15 novembre 507/1993.

<sup>19</sup> Come previsto all'art.9 comma 7 del D.Lgs. 507/1993

<sup>20</sup> D. Lgs n.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni

<sup>21</sup> In conformità all'art.2 del D.Lgs. 507/1993

<sup>22</sup> Con delibera di Consiglio Comunale n.74 del 18/11/96



"A" al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante. La loro superficie complessiva non supera <sup>23</sup> il trentacinque per cento (35%) di quella del "centro abitato"<sup>24</sup>.

#### **Art. 24** **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata dal Comune in economia diretta o può essere affidata mediante convenzione a soggetti terzi<sup>25</sup>, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, e dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa in materia.
2. Il Responsabile della gestione di tale servizio è il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, disponendo altresì i rimborsi. Nel caso di gestione in concessione tali attribuzioni spettano al concessionario.

### **CAPO II**

#### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'- DISCIPLINA**

##### **Art. 25** **Presupposto dell'imposta**

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi, intendendosi, per luoghi aperti al pubblico, quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica<sup>26</sup> allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
3. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, anche se privi di

---

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 507/1993

<sup>24</sup> Delimitato ai sensi dell'art.4 del Cds (D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), con delibera di C.C. n.286 del 07/07/1993

<sup>25</sup> Aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, società miste ed altri soggetti previsti dall'art.52 comma 5 del D. Lgs. 446/1997

<sup>26</sup> Tale è da ritenersi uno scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da un soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.



scritta, quando sia evidente una funzione che supporti o integri la reclamizzazione di un particolare bene o servizio, ad eccezione di elementi ad esclusivo carattere decorativo che non abbiano inerenza con la tipologia di attività esercitata.

## **Art. 26 Soggetto passivo**

1. I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità sono quelli individuati dalla normativa<sup>27</sup>.
2. I soggetti passivi sono tenuti all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al pagamento dell'imposta. Al titolare dell'autorizzazione o, in subordine, al titolare del messaggio, è notificato l'eventuale avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica, e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

## **Art. 27 Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base a quanto previsto dalla normativa vigente<sup>28</sup> e da quanto precisato nei successivi commi.
2. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti e dal contenuto del messaggio pubblicitario effettivamente esposto, ed è dovuta per l'intera superficie anche in assenza di messaggi. Sono esclusi dal calcolo della tassazione i sostegni purché strutturali e privi di finalità pubblicitaria.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono iscritte.
4. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico

---

<sup>27</sup> Cfr. art.6 D. Lgs. 507/1993

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

<sup>28</sup> Art.7 D. Lgs. 507/1993. Si citano i commi dell'articolo non riportati nel Regolamento:

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.



mezzo pubblicitario.

5. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di legge<sup>29</sup>, applicato per ogni impianto.
6. L'imposta per la pubblicità ordinaria con durata superiore a tre mesi, quella per le affissioni dirette, per la pubblicità effettuata con veicoli (eccettuati i mezzi pubblici) o con pannelli luminosi e proiezioni con durata superiore a tre mesi<sup>30</sup> è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
7. Nel caso in cui sia già stata pagata la tassa annuale e l'autorizzazione sia revocata, sarà possibile ottenere rimborso nelle modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'autorizzazione venga cessata per espressa rinuncia dell'interessato o per mancato rinnovo da parte dell'Amministrazione, non si darà invece luogo ad alcun rimborso.
8. In caso di patrocinio di iniziative culturali il Comune, stipulando apposita convenzione, potrà prevedere speciali modalità di applicazione del tributo.

### **Art. 28 Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, ottenuta l'autorizzazione prevista dal presente Regolamento, è tenuto a presentare al Comune, su apposito modulo disponibile presso lo stesso, la dichiarazione di legge<sup>31</sup>, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione di tutti i mezzi pubblicitari autorizzati o da installare, nonché, ove prevista e in caso di rinnovo, gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art.13.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione.

### **Art. 29 Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato secondo le modalità previste dalla legge<sup>32</sup>. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie<sup>33</sup>.
2. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, il comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni.

---

<sup>29</sup> Art.7 comma 2 D. Lgs. 507/1993. Cfr. nota 36

<sup>30</sup> Art.12 commi 1 e 3; art.13; art.14 commi 1 e 3 del D.Lgs.507/1993.

<sup>31</sup> Art.8 D.Lgs.507/1993.

<sup>32</sup> Art.1 comma 172 L. 296/2006 e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

<sup>33</sup> Come previsto agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*, e successive modificazioni.



3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973 se affidata ai concessionari della riscossione oppure con l'ingiunzione fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.
4. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

### **Art. 30**

#### **Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché la richiesta di eventuali rimborsi verranno effettuati con le modalità previste dalla normativa vigente e da quanto precisato nei successivi commi.
2. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, per conto altrui o per conto proprio, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, prima dell'installazione del mezzo pubblicitario o dell'effettuazione della pubblicità, al momento della dichiarazione, nelle forme di pagamento attivate dal Comune. L'attestazione di tale pagamento è conservata dallo stesso unitamente alle dichiarazioni di cui al presente Regolamento. Negli anni successivi a quello della dichiarazione l'attestazione e la ricevuta devono essere conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.
7. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in



CITTA' DI LAMEZIA TERME

**Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni  
e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**

---

unica soluzione prima dell'effettuazione, ed esibita al momento della dichiarazione. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Per le ipotesi di rateazione si rimanda all'art. 31 del Regolamento Generale delle Entrate.

8. Per le attività imprenditoriali insediate nelle aree comunque destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, si applica la riduzione del 10% della tariffa .
9. Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività imprenditoriale, professionale, sindacale, residenti nel Comune di Lamezia Terme, risultino vittime di azioni della criminalità ed in particolare dei reati dell'estorsione e dell'usura, l'Amministrazione Comunale istituisce l'agevolazione come previsto dal "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni".
10. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

### CAPO III

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' -TARIFFE

##### Art. 31 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nelle misure stabilite dalla normativa vigente<sup>34</sup> secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in base alla tipologia dei mezzi pubblicitari e alla classe demografica di appartenenza del Comune. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate. **di anno in anno(abrogato)\***
2. In riferimento alle tariffe di cui al precedente comma si precisa quanto segue: -le tariffe dovute per la pubblicità ambulante e per quella sonora sono stabilite con presunzione di diffusione in categoria speciale.

---

<sup>34</sup> D.Lgs.507/1993: In particolare art.12 (classe III del Comune) e art.7 comma 7 per la pubblicità ordinaria; Art.13 per la pubblicità effettuata con veicoli; art.14 per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; art.15 per la pubblicità varia.



### **Art. 32** **Imposta sulla pubblicità –riduzioni**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà nei casi previsti dalla normativa<sup>35</sup>.
2. Il possesso dei requisiti previsti sarà, per quanto possibile, verificato direttamente dall'Ufficio Comunale o dal Soggetto Gestore, oppure dovrà essere autocertificato dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art.28 del presente Regolamento.

### **Art. 33** **Imposta sulla pubblicità -esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità le categorie previste dalla normativa vigente<sup>36</sup>.
2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva stabilita per legge<sup>37</sup>. Ai fini dell'esenzione dall'imposta, l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali all'esercizio dell'attività, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

---

<sup>35</sup> Art.16 del D.Lgs 507/1993. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

<sup>36</sup> Art.17 D. Lgs.507/1993. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso nei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 0,5 mq per ciascuna vetrina od ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di 0,5 mq e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un 0,25 mq; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma; d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che le di dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il 0,5 mq di superficie.

Art.13 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 507/1993.

4. la pubblicità effettuata, per conto proprio, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto proprio, riguardante l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 0,5 mq.

4 bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

<sup>37</sup> Fino a 5 mq, ai sensi dell'art.17 comma 1 bis del D. Lgs. 507/1993.



## CAPO V -DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 34

#### Tariffe -applicazione e misura

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura e nelle modalità stabilite per legge<sup>38</sup> secondo la classe di appartenenza del Comune, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
4. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

### Art. 35

#### Tariffa –riduzioni

1. Alla tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni si applicano le riduzioni previste dalla legge<sup>39</sup> alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art.36 del presente Regolamento.
2. I requisiti previsti per le riduzioni sono accertati con le modalità di cui all'art.32 comma 2.
3. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza<sup>40</sup>.

### Art. 36

#### Spazi riservati ed esenzione dal diritto

1. Il Comune, ai sensi dell'art.18 del presente Regolamento, riserva il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art.37. In questi casi la richiesta deve essere

---

<sup>38</sup> Art.19 commi 2,3 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

<sup>39</sup> Art. 20 D.Lgs. 507/93

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

<sup>40</sup> Come definita all'art.22 comma 9 del D. Lgs.507/1993 (Cfr. nota 28).



effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per tali soggetti al Concessionario del servizio, che assegnerà gli spazi, fissando i tempi e la durata delle affissioni.

2. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.
3. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 37**

##### **Diritto -esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni le categorie previste dalla legge<sup>41</sup>, precisando che, per manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, e le disposizioni regolamentari.
2. Per l'affissione gratuita dei manifesti obbligatori per legge il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti per corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **CAPO I**

##### **SANZIONI e VIGILANZA**

#### **Art. 38**

##### **Vigilanza**

1. Il Comune vigila mediante la Polizia Locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione, sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse e sull'esistenza di impianti abusivi. La vigilanza sull'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni è invece competenza del Comune.

---

<sup>41</sup> Art.21 D.Lgs. 507/1993. Art.21 D.Lgs. 507/1993. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.



2. Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme di legge<sup>42</sup>, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

### **Art. 39 Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.28 e per la dichiarazione infedele si applicano le sanzioni tributarie previste dalla normativa vigente .
2. Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, parzialmente versato o tardivamente versato. Tale sanzione può essere ridotta nei termini di legge.

### **Art. 40 Interessi**

1. Agli avvisi di accertamento ed ai rimborsi si applicano gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno<sup>43</sup> .

### **Art. 41 Sanzioni Amministrative**

1. Si applicano, nei termini e nelle misure previste dalla normativa vigente, le sanzioni amministrative previste dalla normativa relativa alla circolazione della strada<sup>44</sup> nonché quelle in materia di imposizione fiscale<sup>45</sup> per:

-impianti abusivi, irregolari o difformi, così come definiti dal presente Regolamento;

---

<sup>42</sup> Per le sanzioni amministrative si osserva quanto stabilito nella sezione I e II del capo I della Legge 689/1981.

<sup>43</sup> In conformità all'art.1 comma 165 della L.296/2006. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

<sup>44</sup> Articolo 23 commi 11, 12 e13 bis del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del Regolamento è soggetto al pagamento di una somma da 370,00 a 1.485,00 €.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una somma da 148,00 a 594,00 €
- 13.bis. [...Chiunque] colloca cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto previsto all'art.1 [che creino ostacolo, disturbo o pericolo alla circolazione stradale], [...] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.144,00 a 16.576,00 /; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

<sup>45</sup> Art.24 comma 2 del D.Lgs. 507/93. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da 207,58 € a 1539,37 € con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nell'apposito verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.



- violazioni alle norme contenute nel Codice della Strada o suo Regolamento di Attuazione;
  - violazioni alle norme Regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente Regolamento e relative Norme Tecniche.
2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 42**

#### **Impianti soggetti a rimozione**

1. In caso di impianti abusivi e negli altri casi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, potrà procedere alla rimozione degli impianti stessi nei limiti previsti dalla normativa<sup>46</sup>, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione. In caso di rimozione, i supporti degli impianti pubblicitari devono essere rimossi unitamente alla pubblicità.
2. Il Comune o il concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni previste, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dalla normativa vigente<sup>47</sup> e dall'art.29 del presente Regolamento.
3. Oltre ai casi di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà disporre dell'immediata rimozione d'ufficio degli impianti pubblicitari qualora i manufatti, ancorché autorizzati, siano in grave stato di degrado, tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità, ovvero siano di ostacolo alla circolazione<sup>48</sup>.

### **CAPO II CONTENZIOSO**

#### **Art. 43 Reclami**

1. Gli eventuali reclami da parte degli utenti circa il modo di esecuzione del servizio devono essere

---

<sup>46</sup> Ai sensi dell'art.23 comma 13 bis e ter del D.Lgs. 285/1992, se gli impianti sono posti su suolo privato, la rimozione avverrà a seguito di diffida dell'autore della violazione e contestuale invito alla rimozione del mezzo pubblicitario entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Ai sensi dell'art.23 comma 13 quater del D.Lgs. 285/1992, se gli impianti sono posti su suolo demaniale o rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, potranno essere soggetti a rimozione immediata e d'ufficio con contestuale comunicazione al titolare dell'impianto.

<sup>47</sup> Ai sensi dell'art.20 comma 1 del D.Lgs.507/1993 aggiunto dal comma 157 dell'art.1 della L.269/2006, ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

<sup>48</sup> Ai sensi dell'art.23 comma 13-quater del D.Lgs. 285/1992.



presentati per iscritto al Comune prima della scadenza della validità dell'affissione. L'Area competente provvede ad emettere la decisione in materia, dopo aver assunto le necessarie informazioni e comunque non oltre 60 giorni dal deposito del reclamo.

#### **Art. 44** **Giurisdizione tributaria**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie regionali<sup>49</sup>.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

#### **Art. 45** **Procedimento**

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osserva la normativa vigente<sup>50</sup>.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione<sup>51</sup>.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 46** **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge<sup>52</sup> e, a partire dalla sua esecutività, sostituisce il precedente Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 4 del 9/04/2008 e successive modifiche nonché tutte le norme in precedenza approvate in materia. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, agli strumenti urbanistici del Comune di Lamezia Terme, nonché alle altre normative vigenti in materia di pubblicità, comporteranno la cessazione automatica delle norme in contrasto del presente Regolamento.

---

<sup>49</sup> Secondo quanto dispone il D.Lgs. 546/1992.

<sup>50</sup> Artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 546/1992.

<sup>51</sup> Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 546/1992.

<sup>52</sup> Così come previsto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.



## ALLEGATO A

- Elenco delle strade pubbliche classificate nella categoria speciale ai fini dell'applicazione della imposta comunale sulle pubbliche affissioni.

<i>nr. ordine</i>	<i>Definizione dello spazio</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>denominazione</i>
1	Corso	Comune ex Nicastro	G. Nicotera
2	Corso	Comune ex Nicastro	Numistrano
3	Via	Comune ex Nicastro	L. da Vinci
4	Via	Comune ex Nicastro	XX Settembre
5	Via	Comune ex Nicastro	F. Nicotera
6	Via	Comune ex Nicastro	A. Volta
7	Via	Comune ex Nicastro	Timavo
8	Via	Comune ex Nicastro	Michelangelo
9	Via	Comune ex Nicastro	Crati
10	Via	Comune ex Nicastro	F. Colelli
11	Via	Comune ex Nicastro	Misiani
12	Via	Comune ex Nicastro	C. Colombo
13	Piazza	Comune ex Nicastro	F. Borelli
14	via	Comune ex Nicastro	Sele
15	viale	Comune ex Nicastro	1° Maggio
16	via	Comune ex Nicastro	Tagliamento
17	via	Comune ex Nicastro	Reno
18	via	Comune ex Nicastro	Metauro
19	Piazza	Comune ex Nicastro	Della Repubblica
20	via	Comune ex Nicastro	L. Galvani
21	Via	Comune ex Nicastro	A. Moro
22	via	Comune ex Nicastro	Piave
23	via	Comune ex Nicastro	Po
24	via	Comune ex Nicastro	Loriedo



## CITTA' DI LAMEZIA TERME

**Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni  
e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**

<i>nr. ordine</i>	<i>Definizione dello spazio</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>denominazione</i>
25	Piazza	Comune ex Nicastro	G. Mazzini
26	via	Comune ex Nicastro	G. Carducci
27	via	Comune ex Nicastro	E. R. De Medici
28	Piazza	Comune ex Nicastro	Ardito
29	via	Comune ex Nicastro	Trento
30	via	Comune ex Nicastro	C. Manfredi
31	Piazza	Comune ex Nicastro	Porcelli Medaglie d'oro.
32	Piazza	Comune ex Nicastro	G. Feroletto
33	Piazza	Comune ex Nicastro	Nicastro
34	via	Comune ex Nicastro	Tevere
35	via	Comune ex Nicastro	Ticino
36	via	Comune ex Nicastro	Adige
37	Piazza	Comune ex Nicastro	Rotonda
38	via	Comune ex Nicastro	F. Turati
39	via	Comune ex Nicastro	Montelungo
40	via	Comune ex Nicastro	Adda
41	via	Comune ex Nicastro	S. Miceli
42	via	Comune ex Nicastro	Dei Mille
43	via	Comune ex Nicastro	T. Fusco
44	via	Comune ex Nicastro	Coll. Cassoli
45	via	Comune ex Nicastro	Dei Campioni
46	Piazza	Comune ex Sambiasi	Fiorentino
47	Piazza	Comune ex Sambiasi	Diaz
48	Via	Comune ex Sambiasi	Della Libertà
49	Via	Comune ex Sambiasi	Delle terme fino a Fosso Zupello
50	Via	Comune ex Sambiasi	E. di Sapri
51	Via	Comune ex Sambiasi	G. Marconi
52	Via	Comune ex Sambiasi	Fiorentino
53	Piazza	Comune ex Sambiasi	Della Repubblica
54	Via	Comune ex Sambiasi	V. Emanuele
55	Via	Comune ex Sambiasi	Gorizia



## CITTA' DI LAMEZIA TERME

**Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni  
e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**

<i>nr. ordine</i>	<i>Definizione dello spazio</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>denominazione</i>
56	Via	Comune ex Sambiasse	De Pretis
57	Piazza	Comune ex Sambiasse	Botticelli
58	Via	Comune ex Sambiasse	F. Cupiraggi
59	Via	Comune ex Sambiasse	Caravaggio
60	Via	Comune ex S.Eufemia	Del mare (dal cimitero a Piazza Lamezia)
61	Piazza	Comune ex S.Eufemia	Italia
62	Via	Comune ex S.Eufemia	Delle Nazioni
63	Via	Comune ex S.Eufemia	Montello
64	Piazza	Comune ex S.Eufemia	Lamezia
65	Via	Comune ex S.Eufemia	Giovanni XXIII
66	Via	Comune ex S.Eufemia	Del Progresso